



Comune di Assemini

Città Metropolitana di Cagliari

Ordinanza Sindacale n. 32 del 30/07/2021

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, A SEGUITO DI SEGNALAZIONE DA PARTE DI ATS DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA SUD SARDEGNA.

LA SINDACA

PRESO ATTO della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, nonché al 30 aprile 2021 dal Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2 e, infine, ulteriormente al 31 luglio 2021 dal Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 e fino al 31 dicembre 2021 con Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105;

VISTI:

- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito il Legge 22 maggio 2020, n. 35 e s.m.i., e in particolare l'art. 1;
- il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52;
- l'art. 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e il Decreto del Ministro della salute del 2 gennaio 2021;
- l'Ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 2021;

VISTO l'art. 1, comma 2 Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito il Legge 22 maggio 2020, n. 35 e ss.mm.ii., che consente l'adozione a livello territoriale di misure restrittive, qualora necessarie per impedire la diffusione del virus COVID-19 tra la popolazione;

PRESO ATTO che in data 29.07.2021, è pervenuta la comunicazione dell'ATS – Dipartimento di Prevenzione zona Sud Sardegna prot. n. 28151 relativa al tasso di incidenza dei casi positivi per 100.000 abitanti calcolato sugli ultimi 7 giorni nella comunità di Assemini, risultante pari a 251,97, ovvero ben oltre il valore di 150 ogni 100.000 abitanti definito come criterio di incidenza da tenere in considerazione per la diffusione locale ad alto rischio del SARS-COV-2, dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105;

RITENUTO quindi, di dover adottare senza indugio, a tutela della salute pubblica, in via precauzionale, ogni utile misura volta a scongiurare la diffusione del virus ed a circoscrivere il diffondersi del contagio;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*", e in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della Sanità può emettere Ordinanze di carattere con tingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco Ordinanze di carattere con tingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

VISTO l'art. 50 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTA la Legge n. 689/1981 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16 del Decreto Legge n. 33 del 2020;



ORDINA

Fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio comunale, dal 01 agosto 2021 al 15 agosto 2021:

Dalle ore 22.00 e fino alle ore 06.00:

- a) è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze e i parchi comunali;
- b) ai bar, pizzerie, ristoranti e circoli privati, la vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, esclusivamente, al banco o ai tavoli;
- c) In conformità a quanto previsto dall'Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021, l'obbligo dell'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale, anche all'esterno.

SONO VIETATI ALTRESI' NELL'INTERA GIORNATA E SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE:

- A) ogni attività di spettacolo ed intrattenimento musicale, danzante, culturale e teatrale svolto in luoghi chiusi e all'aperto, compreso l'intrattenimento musicale nei locali di somministrazione di alimenti e bevande;
- A) le gare, le competizioni e attività connesse agli sport di contatto (calcio, calcetto, basket, pallavolo, etc.), anche se aventi carattere ludico – amatoriale;
- B) affollamenti o assembramenti nelle strade e piazze ed in tutti i luoghi aperti al pubblico.

DISPONE

Che le attività dei campi estivi per bambini, servizi per l'infanzia e asilo nido, potranno proseguire solo a condizione che siano garantite, integralmente, le prescrizioni di distanziamento sia all'aperto che nei locali interni, prevedendo la costante sanificazione degli spazi e degli arredi, nel rispetto delle linee guida approvate con ordinanza del Ministero della Salute e Pari Opportunità e famiglia del 21.05.2021;

che in occasione dei funerali potranno prendere parte alle esequie soltanto 20 persone, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando, rigorosamente, la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

La chiusura di tutti i parchi comunali dalle ore 22.00 alle ore 08.00;

che in base a quanto previsto dall'art. 8 comma 3, della L. 241/90 e ss.mm.ii., poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, si provvede a darne ampia comunicazione tramite comunicati stampa, pubblicazioni sul sito internet istituzionale e altre forme pubblicitarie ritenute idonee;

AVVERTE

Che ai trasgressori del presente provvedimento, ai sensi del D.L. 25.03.2020 n. 19, e ss.mm.ii., salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa da € 400,00 a 3000,00 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa;

DEMANDA

al Comando Polizia Locale e a tutte le forze di dell'Ordine il controllo per l'ottemperanza della presente



INFORMA

che avverso il presente dispositivo è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto di Cagliari, entro 60 giorni al tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ed entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini suindicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza venga pubblicata sul sito Istituzionale al fine di darne la massima diffusione.

Dalla Residenza Municipale, li 30/07/2021

LA SINDACA
(Sabrina Licheri)

Copia della presente viene trasmessa:

Sig. Prefetto di Cagliari;
Sig. Questore di Cagliari;
ATS Sardegna – Dipartimento di prevenzione Sud Sardegna;
Al Segretario Generale - SEDE
Comando Polizia Locale – SEDE;
Stazione Carabinieri di Assemini;
Servizio Pubblica Istruzione – Spettacoli – SEDE;
All'Albo Pretorio;



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 40**

Ufficio Proponente: **Servizio Vigilanza**

Oggetto: **MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, A SEGUITO DI SEGNALAZIONE DA PARTE DI ATS DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA SUD SARDEGNA.**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Vigilanza)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 30/07/2021

Il Responsabile del Servizio
Carboni Giovanni